

**PROTOCOLLO D'INTESA AI SENSI DELL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE REGIONALE 41/1996  
TRA LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA E LE PROVINCE DI GORIZIA,  
PORDENONE, TRIESTE E UDINE  
PER LA PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA SPERIMENTAZIONE  
DI MODELLI ORGANIZZATIVI INNOVATIVI RIVOLTI ALLE PERSONE DISABILI**

VISTO l'articolo 8, comma 2, lett. d), della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), che prevede fra i compiti della Regione anche la promozione del sistema integrato attraverso la realizzazione di progetti innovativi sperimentali di interesse regionale;

VISTO l'articolo 46, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, che attribuisce alla Regione, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate e attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge -quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"), e dall'ulteriore normativa regionale di settore, il compito di promuovere politiche atte a rimuovere ogni forma di discriminazione e mancanza di pari opportunità, a prevenire il verificarsi o l'aggravarsi di situazioni di disabilità, a garantire l'inclusione sociale, lavorativa, l'autodeterminazione, l'autonomia, la protezione e la cura delle persone con disabilità, con particolare riguardo verso le condizioni delle persone con disabilità gravi.

VISTO l'articolo 5, comma 2, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, che prevede, fra i compiti delle Province, la promozione di iniziative finalizzate alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi in materia di tutela delle persone disabili;

TENUTO CONTO dell'articolo 21 della citata legge regionale n. 41/1996, come modificato dal comma 67 dell'articolo 4 della legge regionale n.1/2007 (legge finanziaria), che prevede la stipula di appositi protocolli d'intesa che individuino le finalità, gli obiettivi, la durata e gli impegni reciproci della Regione e delle Province per la programmazione delle iniziative di sperimentazione di cui all'art. 5, comma 2, della medesima legge;

RITENUTO per quanto sopra di procedere alla stipula di un apposito protocollo d'intesa tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine;

TRA LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
E  
LE PROVINCE DI GORIZIA, PORDENONE, TRIESTE, UDINE  
SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1  
(Premessa)

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa.

Art. 2  
(Oggetto)

1. Il presente protocollo d'intesa ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 41/1996, regola i rapporti tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine in ordine alla promozione e realizzazione di iniziative volte alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi, coerentemente con le norme nazionali e regionali che regolamentano i poteri e le funzioni delle due amministrazioni.

Art. 3  
(Finalità)

1. Le iniziative di sperimentazione sono finalizzate a favorire e promuovere la tutela, l'integrazione sociale, l'autonomia, l'autodeterminazione e le pari opportunità delle persone disabili, in tutti i campi della vita sociale con particolare attenzione all'interazione dei servizi dei sistemi coinvolti.
2. Le iniziative sperimentali attuate dovranno portare alla costruzione di un sistema di acquisizione delle esperienze maturate al fine di verificarne le possibilità di diffusione.

Art. 4  
(Obiettivi)

1. Obiettivo della sperimentazione è il progressivo superamento e la prevenzione delle situazioni di ricovero delle persone disabili presso strutture residenziali, attraverso l'attivazione di interventi innovativi atti a sviluppare soluzioni abitative alternative all'istituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità, che consentano il raggiungimento del massimo grado di autonomia, di integrazione e di inclusione sociale.
2. Gli interventi sperimentali dovranno portare al miglioramento, alla differenziazione e allo sviluppo dell'offerta dei servizi, alla diffusione di buone prassi amministrative e allo sviluppo a livello territoriale di risposte personalizzate.

Art. 5  
(Programmi di sperimentazione)

1. Per il raggiungimento delle finalità e il conseguimento degli obiettivi di cui al presente protocollo, le Province predispongono un programma di sperimentazione della durata di tre anni contenente:
  - a) il piano di attivazione del programma che preveda metodi, strumenti e tempi della sperimentazione;
  - b) l'individuazione dei progetti sperimentali;
  - c) il piano finanziario dei costi preventivati.
2. I programmi di sperimentazione dovranno valorizzare l'integrazione e l'interazione delle risorse e delle competenze presenti sul territorio di riferimento e dovranno essere raccordati con la programmazione territoriale dei Piani di zona (PDZ) e dei Programmi per le attività territoriali (PAT).

Art. 6  
(Finanziamento)

1. I programmi di sperimentazione sono cofinanziati dalla Regione fino alla concorrenza massima dell'80 per cento del costo preventivato; le Province si impegnano alla copertura della quota residua mediante risorse proprie, o attraverso altre risorse provenienti dai soggetti che contribuiscono alla realizzazione dei programmi sperimentali.
2. La concessione del finanziamento regionale avviene secondo i criteri e le modalità previsti con il regolamento di cui al comma 4, dell'art. 21 della LR 41/96, ed è subordinata alla verifica della coerenza del programma con le finalità del presente protocollo d'intesa.

Art. 7  
(Gruppo tecnico di lavoro)

1. Con decreto del Direttore del servizio pianificazione e interventi sociali della Direzione centrale salute e protezione sociale verrà istituito un gruppo tecnico di lavoro composto da rappresentanti della Regione e delle Province con i seguenti compiti:
  - a) individuare indicatori omogenei di monitoraggio e valutazione;
  - b) predisporre strumenti comuni di rilevazione dei dati;
  - c) fornire supporto e raccordo alle amministrazioni coinvolte.

Art. 8  
(Monitoraggio e valutazione)

1. Le Province, sulla base degli indicatori stabiliti dal gruppo di lavoro, presentano alla Regione una relazione annuale sull'andamento della sperimentazione e sui risultati conseguiti.
2. La Regione conduce l'analisi sulle relazioni presentate dalle Province, valuta la coerenza, l'efficacia e la ricaduta sui destinatari delle azioni messe in atto, fornisce, in relazione alle finalità e agli obiettivi della presente intesa, indicazioni sul proseguimento della sperimentazione.

Art. 9  
(Compiti della Consulta regionale delle associazioni dei disabili)

1. I risultati delle attività svolte dal gruppo tecnico di cui all'art. 7 e del monitoraggio e valutazione di cui all'art. 8 sono comunicati alla Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, che esprime eventuali osservazioni e proposte per il proseguimento della sperimentazione.
2. Tenuto conto delle osservazioni formulate, la Regione concerta con le Province le eventuali opportune correzioni delle azioni progettuali in essere.

Art. 10  
(Validità)

1. Il presente protocollo decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha validità di tre anni.
2. Esso può essere modificato in ogni tempo d'intesa tra le parti e può essere rinnovato alla scadenza per espressa determinazione delle parti medesime.

Trieste,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE